

- La Provincia di Como, Via Borgovico, 148 Como, Codice fiscale 80004650133 e Partita I.V.A 00606750131, di seguito più brevemente "Ospitato" dichiara e garantisce di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità per gestire il seguente servizio:

Diffusione radiomobile

- L'Ospitato ha chiesto a Rai Way S.p.A con sede a Roma, Via Teulada, 66, di seguito più brevemente denominata "Rai Way" di installare, compatibilmente con le esigenze di servizio di Rai Way, propri apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento e/o sistemi irradianti (d'ora in avanti indifferentemente "Postazione") presso fabbricato e/o impianti e/o infrastrutture di proprietà o comunque nella disponibilità di Rai Way (d'ora in avanti anche indifferentemente "Siti") garantendo di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;
- Il presente accordo è regolato, salvo le eventuali eccezioni espressamente indicate nel punto 8) della presente, dalle Condizioni generali di contratto e di ospitalità (Allegato A), che formano parte integrante della presente.

Quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

1. EFFICACIA DELLE PREMESSE

Le premesse si considerano parte integrante della presente e vincolano le parti alla loro osservanza e rispetto, così come qualsiasi altra parte della presente.

2. OGGETTO

L'ospitalità presso i Siti di Postazioni di proprietà dell'Ospitato per l'erogazione del/dei Servizio/i indicato/i in premessa. I Siti e le Postazioni sono dettagliatamente descritti nell'Elenco delle Postazioni ospitate presso i Siti e relativi corrispettivi (Allegato B).

3. CORRISPETTIVI

Per l'ospitalità delle proprie postazioni presso i Siti di cui all'Allegato B, l'ospitato verserà a Rai Way a titolo di corrispettivo annuo la somma di Euro 4846,50 I.V.A esclusa, determinata secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10 delle Condizioni generali di contratto di ospitalità (Allegato A).

L'Ospitato verserà, inoltre Rai Way per ciascuna attivazione e/o successiva modifica alle Postazioni gli importi una tantum stabiliti dai Criteri Tariffari (Allegato C).

Per il periodo intercorrente tra la decorrenza del corrispettivo ed il successivo 31 dicembre l'Ospitato corrisponderà a Rai Way un importo pari alla quota parte del corrispettivo annuo stabilito al comma precedente. In caso di mancata attivazione delle Postazioni vale quanto specificatamente previsto nell'art. 10.1 delle Condizioni generali di contratto di ospitalità (Allegato A).

Per gli anni successivi l'Ospitato verserà anticipatamente a Rai Way i corrispettivi annui determinati sulla base della consistenza delle postazioni al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi in caso di variazione della consistenza delle Postazioni ospitate presso i Siti rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei Criteri Tariffari (Allegato C).

4. TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo relativo al primo anno solare di validità del presente accordo sarà versato dall'Ospitato anticipatamente dietro presentazione da parte di Rai Way di regolare fattura con pagamento 60 giorni data fattura.

Per gli anni successivi i corrispettivi annuali saranno versati anticipatamente dall'Ospitato con:

Periodicità: annuale
Termini di pagamento: 60 giorni data fattura

5. DURATA CONTRATTUALE

Il presente accordo che decorre ed è impegnativo per entrambe le parti dal 1° gennaio 2009, scadrà il 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012 potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno fino al 31 dicembre 2017.

6. FIDEJUSSIONE

L'Ospitato è esonerato dal presentare fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario di primaria importanza.

7. VARIE ED EVENTUALI

8. VARIANTI RISPETTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

9. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati debitamente sottoscritti dalle parti.

L'Allegato A: Condizioni generali di contratto ed ospitalità

L'Allegato B: Elenco delle Postazioni ospitate presso i Siti e i relativi corrispettivi

L'Allegato C: Criteri tariffari

L'Allegato D: Codice etico Gruppo RAI

Per accettazione e benestare
Como, 5 marzo 2009

Provincia di Como
Il Dirigente del Settore Polizia Locale
Mario Claudio dott. Comolli



Ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

Accordo:

art. 3 Corrispettivi

art. 4 Termini di pagamento

art. 6 Fidejussione

Condizioni generali di contratto (Allegato A):

art. 2 Obblighi a carico dell'ospitato

art. 5 Superamento dei valori massimi di campo elettromagnetico

art. 8 Modifiche agli impianti

art. 9 Privacy e riservatezza

art. 10 Corrispettivi

art. 12 Divieto di cessione a terzi

art. 15 Risoluzione

art. 16 Effetti della cessazione

art. 17 Fidejussione

art. 20 Legge applicabile e Foro competente

Como, 5 marzo 2009

Provincia di Como
Il Dirigente del Settore Polizia Locale
Mario Claudio dott. Comolli

